



**COMUNE DI REZZO**  
Provincia di Imperia

**LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE**  
**ALIMENTI E BEVANDE**

**LA PIANIFICAZIONE COMUNALE**

Articolo 55 comma 2 della Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1

Esaminato nella riunione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CAPO I**  
**I PRINCIPI GENERALI E LE DEFINIZIONI**

|          |   |  |       |
|----------|---|--|-------|
| Articolo | 1 | I contenuti e gli obiettivi            | pag 4 |
| Articolo | 2 | Le competenze                          | pag 4 |
| Articolo | 3 | Ambito di applicazione                 | pag 4 |
| Articolo | 4 | Attività non soggette a pianificazione | pag 4 |

**CAPO II**  
**LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE**

Le disposizioni commerciali

|          |   |                                |       |
|----------|---|--------------------------------|-------|
| Articolo | 5 | La zonizzazione del territorio | pag 5 |
| Articolo | 6 | I parametri qualitativi        | pag 5 |
| Articolo | 7 | La pianificazione              | pag 6 |

Le disposizioni urbanistiche

|          |   |   |       |
|----------|---|---|-------|
| Articolo | 8 | Indicazioni per le modifiche di destinazione d'uso dei locali | pag 6 |
|----------|---|---|-------|

**CAPO III**  
**LE ATTIVITA' PUBBLICHE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

I procedimenti amministrativi

|          |    |  |        |
|----------|----|--|--------|
| Articolo | 9  | La domanda di rilascio dell'autorizzazione | pag 7  |
| Articolo | 10 | Il procedimento amministrativo             | pag 8  |
| Articolo | 11 | La comunicazione di avvio dell'attività    | pag 8  |
| Articolo | 12 | L'adeguamento del locale                   | pag 8  |
| Articolo | 13 | La proroga all'avvio dell'attività         | pag 8  |
| Articolo | 14 | La sospensione dell'attività               | pag 9  |
| Articolo | 15 | Il preposto ed il sostituto alla vendita   | pag 9  |
| Articolo | 16 | L'ampliamento della superficie di vendita  | pag 10 |
| Articolo | 17 | Il subingresso                             | pag 10 |
| Articolo | 18 | L'affidamento di reparto                   | pag 10 |

Le attività secondarie

|          |    |  |        |
|----------|----|--|--------|
| Articolo | 19 | Le attività accessorie                   | pag 11 |
| Articolo | 20 | Lo svolgimento delle attività accessorie | pag 11 |
| Articolo | 21 | Le attività di gioco                     | pag 11 |
| Articolo | 22 | Le aree aperte - i dehor                 | pag 12 |

Le attività stagionali

|          |    |                              |        |
|----------|----|------------------------------|--------|
| Articolo | 23 | La domanda di autorizzazione | pag 12 |
| Articolo | 24 | Il periodo di apertura       | pag 12 |

## Le attività non sottoposte ad autorizzazione

|          |    |                                     |        |
|----------|----|-------------------------------------|--------|
| Articolo | 25 | La dichiarazione di inizio attività | pag 12 |
|----------|----|-------------------------------------|--------|

### **CAPO IV LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE ALLA PIANIFICAZIONE**

|          |    |   |        |
|----------|----|---|--------|
| Articolo | 26 | La tipologia  | pag 13 |
| Articolo | 27 | L'esercizio congiunto dell'attività di somministrazione e d intrattenimento | pag 13 |
| Articolo | 28 | Musei, teatri, sale convegni e sale congressi                               | pag 14 |

### **CAPO V GLI ORARI E TURNI DI APERTURA**

|          |    |                                       |        |
|----------|----|---------------------------------------|--------|
| Articolo | 29 | Gli esercizi di somministrazione      | pag 14 |
| Articolo | 30 | Le attività accessorie                | pag 14 |
| Articolo | 31 | Gli esercizi di trattenimento e svago | pag 15 |
| Articolo | 32 | La pubblicità dell'orario             | pag 15 |
| Articolo | 33 | I turni di apertura obbligatori       | pag 15 |

### **CAPO VI LE ATTIVITA' ARTIGIANALE DI PRODUZIONE ALIMENTI - CONSUMO SUL POSTO**

|          |    |                                |        |
|----------|----|--------------------------------|--------|
| Articolo | 34 | Le attività artigianali        | pag 15 |
| Articolo | 35 | Il consumo immediato sul posto | pag 16 |
| Articolo | 36 | L'attività di vendita          | pag 16 |

### **CAPO VII LE PROCEDURE SANZIONATORIE**

|          |    |                                  |        |
|----------|----|----------------------------------|--------|
| Articolo | 37 | Disposizioni generali            | pag 17 |
| Articolo | 38 | La decadenza dell'autorizzazione | pag 17 |
| Articolo | 39 | La revoca dell'autorizzazione    | pag 17 |

#### ALLEGATI:

|   |        |
|---|--------|
| Allegato A) - I parametri qualitativi                               | pag 18 |
| Allegato B) - La domanda di rilascio dell'autorizzazione            | pag 20 |
| Allegato C) - La comunicazione di inizio attività                   | pag 28 |
| Allegato D) - La designazione del delegato preposto                 | pag 29 |
| Allegato E) - La comunicazione di variazione                        | pag 32 |
| Allegato F) - la DIA per le attività non soggette ad autorizzazione | pag 40 |

## **CAPO I I PRINCIPI GENERALI E LE DEFINIZIONI**

### **Articolo 1 I contenuti e gli obiettivi**

1. Le presenti disposizioni vengono adottate per disciplinare l'insediamento e lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande così come definita al Capo VI della Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1, in esecuzione dei criteri di programmazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 27 febbraio 2008, n. 5.
2. La programmazione per le attività di somministrazione alimenti e bevande viene resa al fine di:
  - a. Garantire lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione in relazione alle esigenze dei consumatori e degli utenti;
  - b. Salvaguardare le aree di interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale anche prevedendo specifiche norme per la conservazione delle botteghe storiche individuate ai sensi della Legge Regionale 10/07/2002, n. 29;
  - c. Individuare criteri localizzativi per l'insediamento degli esercizi con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico ed inquinamento acustico ed ambientale;
  - d. Stabilire regole per l'armonica integrazione con altre funzioni del territorio ed alla disponibilità di spazi pubblici ed a uso pubblico.
  - e. Tutelare la rete degli esercizi di somministrazione nelle frazioni e nelle zone collinari, favorendo l'integrazione dell'attività con altri servizi anche attraverso la creazione di servizi commerciali integrati.

### **Articolo 2 Le competenze**

1. Sono di competenze dell'Ufficio Tecnico Comunale, tutti i compiti e tutte le funzioni afferenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

### **Articolo 3 Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni delle presenti disposizioni si applicano all'attività di somministrazione alimenti e bevande così come definita all'articolo 50 della Legge Regionale n. 1/2007 ed all'attività effettuata:
  - a) mediante distributori automatici in locali adibiti in modo esclusivo allo scopo;
  - b) in locali non aperti al pubblico;
  - c) dalle Associazioni o dai circoli indicati all'articolo 3 del D.P.R. n. 235/2001.

### **Articolo 4 Attività non soggette a pianificazione**

1. Le attività di somministrazione elencate all'articolo 58 della Legge Regionale n. 1/2007, e cioè:
  - a. negli esercizi nei quali la somministrazione viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed esercizi similari;

- b. negli esercizi situati all'interno di aree di servizio extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, a condizione che non abbiano accesso dalla pubblica via, e sui mezzi di trasporto;
- c. negli esercizi posti nell'ambito di impianti di distribuzione solamente nel caso in cui siano dotati di apparecchiature self service post pagamento;
- d. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole;
- e. senza fini di lucro nella case di cura, asili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali;
- f. all'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale convegni e congressi;
- g. in forma temporanea.

sono sottoposte alle disposizioni di cui alla presente pianificazione, con l'esclusione delle disposizioni del Capo II inerente la programmazione comunale.

|   |
|---|
| <p><b>CAPO II</b><br/><b>LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE</b></p> |
|---|

**LE DISPOSIZIONI COMMERCIALI**

**Articolo 5**  
***La zonizzazione del territorio***

1. Agli esclusivi fini della presente programmazione, con l'intento di individuare omogenei criteri e parametri di ordine qualitativo occorrenti per l'apertura di nuove attività di somministrazione ovvero per l'ampliamento e/o il trasferimento di esercizi esistenti, il territorio del Comune viene tutto compreso in un'unica zona commerciale:  
ZONA 1 - CENTRO STORICO del CAPOLUOGO, delle FRAZIONI CENOVA E LAVINA e dell'abitato di SAN BERNARDO DI CONIO.

**Articolo 6**  
***I parametri qualitativi***

1. Richiamando le direttive di cui alla Parte II della D.C.R. n. 5/2008 con le quali si stabilisce l'obbligo di individuare termini di giudizio di tipo qualitativo che dovranno essere rispettati per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'effettivo svolgimento dell'attività, si decide che potranno essere oggetto di valutazione:
  - a) la DIMENSIONE DELL'ESERCIZIO intendendo in tal senso la superficie destinata alla somministrazione ed il suo rapporto con lo spazio destinato a servizi privati e per la clientela;
  - b) le INSEGNE DI ESERCIZIO individuando caratteristiche e dimensioni;
  - c) le AREE APERTE AL PUBBLICO determinando rapporti minimi e massimi tra il locale e la superficie aperta e le CARATTERISTICHE DEI DEHOR fissandone le dimensioni e gli aspetti strutturali, anche prevedendo deroghe per le attività stagionali;
  - d) gli ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO precisati al fine di rendere il miglior servizio all'utenza;
  - e) l'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE per l'accesso dei soggetti diversamente abili;
  - f) il rispetto delle norme sull'INQUINAMENTO ACUSTICO a tutela del riposo e della quiete pubblica così come previsto dal regolamento comunale per la disciplina delle

attività rumorose approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/11/2008.

2. I predetti parametri qualitativi dovranno essere successivamente individuati e stabiliti con specifico riferimento alle caratteristiche proprie della zona commerciale in cui si andrà ad insediare l'esercizio di somministrazione e costituiranno requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa e per il successivo svolgimento dell'attività.

### **Articolo 7** **La pianificazione**

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo che precede, si individuano con riguardo ad ogni singola zona, i parametri qualitativi il cui possesso vincola il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento di sede e/o l'ampliamento di esercizi esistenti, così come meglio specificato nel prospetto allegato sub lettera a) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
2. I titolari di esercizi di somministrazione che alla data di approvazione della presente pianificazione risultano aver già dato avvio all'impresa commerciale, possono proseguire l'attività di somministrazione senza dover adeguare il locale ai parametri qualitativi di cui al precedente comma 1, a condizione che non modifichino in alcun modo le caratteristiche del locale autorizzato. Tale disposizioni trova applicazione anche in caso di cessione dell'azienda, in proprietà o in affitto.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 troveranno completa applicazione nel caso in cui il titolare dell'attività dovesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento strutturale dei locali o per l'annessione di nuove unità immobiliari.
4. Fatta salva la facoltà concessa ai titolari delle attività di somministrazione di estendere la tipologia del proprio esercizio previa semplice comunicazione, chiunque intenda esercitare tale beneficio, deve dimostrare di aver rispettato i requisiti igienico sanitari indicati nei parametri qualitativi di cui al comma 1 ed all'allegato b) del presente provvedimento.

## **LE DISPOSIZIONI URBANISTICHE**

### **Articolo 8** **Indicazioni per le modifiche di destinazione d'uso dei locali**

1. Il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ha come presupposto urbanistico la destinazione commerciale della o delle unità immobiliari atte ad ospitare l'attività. Nel caso gli immobili abbiano destinazione d'uso non commerciale dovrà essere richiesto idoneo mutamento di destinazione d'uso mediante DIA obbligatoria come disciplinata dalla legge Regionale n. 16 del 6 giugno 2008 all'articolo 23. Non saranno procedibili richieste di cambio di destinazione d'uso finalizzato all'apertura di un esercizio di somministrazione nelle zone di PRG nelle quali l'insediamento di detta attività è dichiarato incompatibile.

**CAPO III**  
**LE ATTIVITA' PUBBLICHE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**Articolo 9**  
***La domanda di rilascio dell'autorizzazione***

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande, per il suo trasferimento o per l'ampliamento dei locali, deve essere inoltrata all'Ufficio Tecnico di questo Comune, e deve contenere i seguenti elementi :
  - a) se trattasi di domanda inoltrata da persona fisica, nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ed eventuale recapito, nazionalità e codice fiscale;
  - b) se trattasi di domanda inoltrata da persona giuridica, denominazione o ragione sociale, sede legale dell'impresa ed eventuale ulteriore recapito, numero di codice fiscale o di partita IVA;
  - c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 12 e 13 della Legge Regionale n. 1/2007;
  - d) ubicazione dell'esercizio e superficie approssimativa del locale, con indicazione degli spazi di somministrazione e di servizio.
2. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o per il trasferimento di un esercizio esistente, devono essere allegati:
  - a. planimetria dei locali, in scala 1:100 con indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata alla somministrazione sottoscritta dal richiedente l'autorizzazione;
  - b. certificazione ovvero autocertificazione di conformità edilizia e di agibilità dei locali;
  - c. autocertificazione attestante la congruenza del locale ai parametri qualitativi individuati con riferimento alla specifica zona di localizzazione;
  - d. certificato di prevenzione incendi, qualora occorrente, ovvero copia dell'istanza inoltrata al fine del suo ottenimento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
3. la documentazione di cui ai punti b), d) ed e) del comma 2, potrà essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ma in ogni caso dovrà essere acquisita agli atti dell'ufficio prima dell'inizio dell'attività che risulta quindi condizionata alla regolarizzazione dell'istanza.
4. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria, della modulistica indicata all'articolo 7 della L.R. n. 1/2007, al fine di uniformare la procedure al momento vigenti alle nuove disposizioni regionali in materia di somministrazione alimenti e bevande, si stabiliscono i contenuti delle domande di rilascio di autorizzazione, secondo lo schema allegati sub lettera b) al presente provvedimento.

**Articolo 10**  
***Il procedimento amministrativo***

1. Entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento effettua comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui agli articolo 7 e seguenti della Legge n.241/1990.
2. La stessa comunicazione sarà inviata in copia ai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati allo scopo di adempiere agli obblighi di informazione di cui al Capo III della Legge n. 241/90. Gli interessati potranno produrre osservazioni o inoltrare richiesta di

accesso gli atti entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione.

3. Esaurita la fase istruttoria, il responsabile del procedimento si pronuncia in merito al rilascio ovvero al diniego dell'autorizzazione richiesta, entro il termine di giorni 90 dalla data di assunzione a protocollo dell'istanza, con l'emissione del provvedimento finale.
4. Il procedimento amministrativo non potrà essere concluso prima della decorrenza dei termini di cui al comma 2.
5. Decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta.

### **Articolo 11**

#### **La comunicazione di inizio dell'attività**

1. Ai sensi dell'articolo 145 comma 1 del Testo Unico in materia di Commercio, l'autorizzazione per l'apertura di un esercizio di somministrazione decade qualora l'attività non sia intrapresa entro il termine di un anno dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. Al fine di poter effettuare le verifiche di cui al comma che precede si stabilisce che contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne debba dare comunicazione a questa amministrazione, utilizzando il modulo allegato sub lettera c).

### **Articolo 12**

#### **L'adeguamento del locale**

1. Ai sensi dell'articolo 55 comma 6 del L.R. n. 1/2007, il titolare dell'autorizzazione deve, entro il termine di giorni 180 dalla data di rilascio dell'autorizzazione, adeguare il locale e gli eventuali spazi aperti a tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano lo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alle norme edilizie ed urbanistiche, ai parametri qualitativi, alle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza alimentare, di sorvegliabilità e qualora occorrente, di inquinamento acustico e di prevenzione incendi.
2. I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati, previa specifica richiesta del titolare, da inoltrare prima della scadenza dei termini di legge, per un periodo pari a quello già individuato per l'adeguamento del locale.

### **Articolo 13**

#### **La proroga all'inizio dell'attività**

1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà dare avvio all'attività di somministrazione entro il termine di anni uno dalla data di rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza, salvo l'eventuale concessione di ulteriore proroga che potrà essere eventualmente ammessa previa presentazione di istanza in carta semplice di protrazione dei termini di decadenza specificando le ragioni che hanno impedito l'avvio dell'impresa.
2. Questa Amministrazione, valutate le argomentazione esposte, potrà concedere la protrazione richiesta al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a. Il titolare dell'autorizzazione dovrà dimostrare con atti formali di aver ottenuto la disponibilità del locale in tempi insufficienti per il suo allestimento;
  - b. I locali da adibire a nuova sede dell'attività, risultano ancora in fase di ristrutturazione;
  - c. I locali da adibire a sede dell'attività per i quali il titolare aveva ottenuto la disponibilità, sono divenuti indisponibili ovvero inagibili per causa di forza maggiore;
  - d. i locali da adibire a sede dell'attività devono essere ulteriormente adeguati alle norme igienico sanitarie così come richiesto dalla competente A.S.L.;



- e. per seri e documentati motivi di salute del titolare dell'autorizzazione ovvero di un parente o affine entro il primo grado.
3. La protrazione dei termini di decadenza dell'autorizzazione verrà concessa per il tempo ritenuto strettamente necessario per la regolarizzazione ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento, salvo i casi di cui alla lettera e) del comma 2 per i quali verrà concesso un periodo pari a quello di temporanea documentata inabilità.
4. In ogni caso la proroga per l'attivazione dell'esercizio non potrà eccedere il periodo di giorni 180.

**Articolo 14**  
**La sospensione dell'attività**

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione, può sospendere l'attività per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, previa presentazione di comunicazione scritta al Comune.
2. Il periodo di sospensione, fatto salvo l'obbligo di svolgimento senza interruzione, può essere richiesto anche per singoli periodi che nella loro durata complessiva non possono comunque superare i dodici mesi.
3. Nel caso di ripresa dell'attività di somministrazione, il successivo periodo di sospensione volontaria non può avere inizio prima che siano decorsi mesi dodici dalla data di riavvio dell'attività.

**Articolo 15**  
**Il preposto ed il sostituto alla vendita**

1. Per preposto si intende il soggetto che, in modo stabile e continuativo, sovrintende al corretto svolgimento dell'attività commerciale, esercitandola in nome e per conto del titolare.
2. Per sostituto si intende il soggetto che, in modo saltuario ed in caso di assenze temporanee, fa le veci del titolare.
3. Il carattere di stabilità e continuità nella sostituzione all'esercizio dell'attività commerciale, si concretizza nel caso in cui il titolare risulti volontariamente assente per un periodo di almeno venti giorni consecutivi.
4. Il preposto all'attività commerciale deve essere nominato dal titolare con specifico atto che dovrà essere sottoscritto dal delegato per accettazione. Copia originale della delega dovrà essere trasmessa al Comune, mentre un secondo originale dovrà essere trattenuto nell'esercizio commerciale.
5. Il preposto all'attività commerciale deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 12 ed all'articolo 13 della Legge Regionale n. 1/2007.
6. Ai fini di cui al comma 4, nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria della modulistica prevista all'articolo 7 della L.R. n. 1/07, si stabiliscono i contenuti del modulo di delega e comunicazione secondo lo schema allegato sub lettera d) al presente provvedimento.

**Articolo 16**  
**L'ampliamento della superficie**

1. L'ampliamento della superficie di un locale di somministrazione eseguita senza interventi strutturali, è soggetto a semplice comunicazione che avrà efficacia immediata.

2. Di tale ampliamento il titolare dell'attività dovrà dare, ai meri fini igienico sanitari, ulteriore specifica comunicazione utilizzando il modulo di notifica delle variazioni significative all'uopo predisposto in attuazione del regolamento CE n. 852.

### **Articolo 17** **Il subingresso**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale per atto tra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento al subentrante del titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività.
2. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria, della modulistica indicata all'articolo 7 della L.R. n. 1/2007, si stabiliscono i contenuti delle comunicazione prevista all'articolo 132 della L.R. n. 1/2007, secondo lo schema allegato sub lettera e) al presente provvedimento.
3. Le comunicazione dovrà inoltrata in carta semplice, in copia unica sottoscritta in originale, allegando:
  - a. copia dell'atto pubblico e della scrittura privata autentica ovvero, in alternativa, specifica certificazione notarile dell'avvenuta cessione di azienda;
  - b. originale dell'autorizzazione amministrazione.
4. Si richiamano le disposizioni di cui al precedente articolo 7 applicabili per le caratteristiche strutturali dell'esercizio di somministrazione.

### **Articolo 18** **L' affidamento di reparto**

1. Il titolare di un'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande articolata su più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti a soggetto terzo in possesso dei requisiti morali e professionali indicati all'articolo 12 e 13 della L.R. n. 1/2007, per un periodo di tempo convenuto.
2. Il titolare dell'attività deve dare comunicazione al comune dell'avvenuto affidamento di reparto allegando :
  - a. copia del contratto o dell'incarico sottoscritto dalle parti nel quale sia chiaramente indicata la durata dello stesso e le eventuali modalità di rinnovo;
  - b. autocertificazione sottoscritta dal gestore dell'attività attestante il possesso dei requisiti morali e professionali indicati all'articolo 12 e 13 della L.R. n. 1/07;
  - c. modulo di notifica della variazioni significative per gli aspetti igienico sanitari.
3. La presentazione della comunicazione di cui al comma 2 abilita il gestore all'esercizio dell'attività.

## **LE ATTIVITA' SECONDARIE**

### **Articolo 19** **Le attività accessorie**

1. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 55 comma 1 della L.R. n. 1/2007, abilita anche:
  - a. all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi;

- b. all'installazione ed all'uso di apparecchi di diffusione sonora e di immagini;
  - c. all'installazione ed all'uso di apparecchi elettronici da gioco (videogiochi);
  - d. all'effettuazione di spettacoli di musica dal vivo;
  - e. all'effettuazione di spettacoli o altre attività di trattenimento.
2. Lo svolgimento dell'attività accessorie di cui al comma 1 non è soggetto alla presentazione di alcuna comunicazione o dichiarazione di inizio attività, fatte salve le speciali disposizioni di cui al successivo Capo IV in tema di orari di esercizio.
  3. Le attività accessorie di cui al comma precedente, con esclusione delle attività di detenzione ed uso di apparecchi elettronici da gioco, possono avere libero svolgimento a condizione che non si configurino come attivazione di un locale di pubblico spettacolo.
  4. L'installazione e l'uso di videogiochi è sottoposto alle speciali disposizioni di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S n. 773/1931 e del Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.

### **Articolo 20** **Svolgimento delle attività accessorie**

1. L'esercizio delle attività accessorie indicate all'articolo precedente è sempre consentito a condizione che:
  - a. l'attività accessoria si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
  - b. in occasione dello svolgimento dell'attività accessorie non siano allestiti palchi o altre strutture né sia predisposto un particolare impianto elettrico o accese ulteriori luci per richiamare clientela;
  - c. l'attività accessoria non sia di alcun intralcio al normale svolgimento dell'attività di somministrazione e non sia richiesto agli avventori alcun compenso supplementare per il trattenimento musicale.
  - d. nessun compenso sia richiesto ai frequentatori del locale né sotto la forma di biglietto di ingresso, né sotto la forma di maggiorazione dei prezzi e di consumazione obbligatoria.

### **Articolo 21** **Le attività di gioco**

1. I titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande possono installare nei locali dell'esercizio ovvero nelle aree aperte al pubblico, adiacenti o pertinenti al locale, apparecchi da gioco o da intrattenimento ed attrazioni dello spettacolo viaggiante a condizione che :
  - a. rispettino le speciali disposizioni legislative che regolamentano l'attività di gioco;
  - b. la superficie destinata all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante non superi il 10% del totale della superficie di somministrazione;
  - c. lo spazio destinato all'installazione di apparecchi elettronici da gioco rispetti i limiti del decreto direttoriale 18 gennaio 2007.

### **Articolo 22** **Le aree aperte – I dehor**

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande può essere effettuata oltre che nei locali dell'esercizio, su aree aperte al pubblico, siano esse pubbliche o private.
2. L'attività di somministrazione svolta su aree pubbliche può essere esercitata unicamente mediante l'installazione di semplici pareti divisorie, a condizione che le stesse risultino

inamovibili e di altezza non inferiore a metri 1. Qualora l'altezza della parete divisoria fosse superiore ai limiti minimi stabiliti, la quota eccedente deve essere di materiale trasparente.

3. Nelle aree pedonali e nei porticati pubblici aventi profondità di almeno metri 3,50 è ammissibile l'occupazione di suolo per gli scopi di cui al presente articolo in aree adiacenti o in aree prospicienti il locale fatto comunque salva la necessità di mantenere costantemente fruibile ai pedoni una porzione di suolo non inferiore a metri due di profondità.

## **LE ATTIVITA' STAGIONALI**

### **Articolo 23**

#### ***La domanda di autorizzazione***

1. I soggetti interessati ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande, devono presentare istanza in carta legale al Comune, secondo le modalità stabilite al precedente articolo 9.
2. Le procedure amministrative attinenti all'attività stagionale di somministrazione alimenti e bevande sono regolamentare al Capo III – i procedimenti amministrativi.

### **Articolo 24**

#### ***Il periodo di apertura***

1. Gli esercizi stagionali di somministrazione di alimenti e bevande possono esercitare l'attività per un periodo massimo di giorni 210 all'anno anche non consecutivi.
2. Il periodo minimo di apertura è stabilito in giorni 60 consecutivi.
3. Il titolare dell'attività stagionale di somministrazione alimenti e bevande è tenuto a comunicare con cadenza annuale e prima dell'avvio dell'attività stagionale i periodi di apertura al Comune.
4. Nel caso in cui l'attività stagionale si svolga in locali ovvero in aree di proprietà del demanio comunale o di altra pubblica amministrazione, il periodo di apertura dell'esercizio sarà subordinato all'assenso dell'Ente proprietario, che dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al comma 3.

## **LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE**

### **Articolo 25**

#### ***La dichiarazione di inizio attività***

1. Sono sottoposte alle procedure di cui all'articolo 18 comma 1 della L.R. n. 1/2007, e pertanto alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ed alla comunicazione di inizio dell'attività, gli esercizi di somministrazione che esercitano l'impresa commerciale:
  - a. nel domicilio del consumatore;
  - b. in forma temporanea;
  - c. congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;
  - d. nelle mense aziendali e negli spacci annessi alle aziende, amministrazioni enti e scuole qualora l'attività sia esercitata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
  - e. nella case di cura, asili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti senza fini di lucro ed in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali;
  - f. nei musei, teatri, sale da concerto e sale per convegni.

2. L'attività di somministrazione potrà essere legittimamente avviata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività e non oltre sei mesi dalla stessa. Dell'avvio dell'attività, l'interessato deve dare specifica comunicazione al Comune.
3. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria della modulistica prevista all'articolo 7 del L.R. 1/07, si stabiliscono i contenuti della dichiarazione e della comunicazione secondo gli schemi allegati sub lettera f) e sub lettera b) al presente provvedimento.

|   |
|---|
| <b>CAPO IV</b><br><b>LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE A PIANIFICAZIONE</b> |
|---|

**Articolo 26**  
**Le tipologie**

1. Non sono sottoposte alla pianificazione comunale prevista all'articolo 55 comma 2 della Legge Regionale n. 1/2007, le attività di somministrazione effettuate:
  - a. negli esercizi nei quali la somministrazione viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed esercizi similari;
  - b. negli esercizi situati all'interno di aree di servizio extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, a condizione che non abbiano accesso dalla pubblica via, e sui mezzi di trasporto;
  - c. negli esercizi posti nell'ambito di impianti di distribuzione solamente nel caso in cui siano dotati di apparecchiature self service post pagamento;
  - d. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole;
  - e. senza fini di lucro nella case di cura, asili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali;
  - f. all'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale convegni e congressi;
  - g. in forma temporanea.

Così come indicato al precedente articolo 25 le attività elencate al comma precedente possono essere intraprese previa presentazione della dichiarazione di inizio attività e dalla comunicazione di inizio dell'attività.

**Articolo 27**  
**L'esercizio congiunto dell'attività di somministrazione e di intrattenimento e svago**

1. Non è sottoposta alla programmazione comunale l'attività di somministrazione esercitata congiuntamente all'attività di intrattenimento, esclusivamente nel caso in cui:
  - a. la superficie destinata all' intrattenimento sia almeno tre quarti della superficie totale dell'attività, con esclusione degli spazi destinati a retro, magazzini, uffici e locali di servizio;
  - b. l'attività di somministrazione sia effettuata prevalentemente nei confronti delle persone che usufruiscono dell'attività di trattenimento, intendendo in tal senso il parametro del 50% più uno dei clienti;
  - c. l'attività di somministrazione sia svolta esclusivamente durante gli orari di apertura del locale di intrattenimento.
2. E' altresì consentito l'esercizio congiunto dell'attività di somministrazione e di intrattenimento a condizione che il locale di somministrazione non abbia accesso diretto dalla pubblica via

3. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui al primo comma, concretizza esercizio abusivo dell'attività pubblica di somministrazione ed è sanzionabile ai sensi di legge.

**Articolo 28**  
**Musei, teatri, sale convegni e congressi**

1. All'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale convegni e sale congressi, è consentito lo svolgimento dell'attività di somministrazione a condizione che:
  - a. la superficie destinata alla somministrazione non superi il 15% della superficie totale della struttura culturale e ricreativa;
  - b. il locale di somministrazione si trovi all'interno dell'unità immobiliare e non abbia accesso diretto dalla pubblica via;
  - c. l'attività di somministrazione sia effettuata esclusivamente negli orari di effettuazione delle manifestazioni ricreative e o culturali.
2. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui al primo comma, concretizza esercizio abusivo dell'attività pubblica di somministrazione ed è sanzionabile ai sensi di legge.

|   |
|---|
| <b>CAPO V</b><br><b>GLI ORARI E TURNI DI APERTURA</b> |
|---|

**Articolo 29**  
**Gli esercizi di somministrazione**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi dell'articolo 55 della L.R. n. 1/2007, devono restare aperti al pubblico per un minimo di 5 ore giornaliere e possono esercitare attività fino ad un massimo di 19 ore giornaliere.
2. E' facoltà dell'esercente effettuare orario continuato ovvero la chiusura intermedia del locale ed effettuare una o più giornate di chiusura per riposo settimanale.

**Articolo 30**  
**Le attività accessorie**

1. Le attività accessorie elencate all'articolo 19 comma 1 lettera a), b) e c) possono essere effettuare senza limitazioni orarie durante tutto il periodo di apertura del locale in cui si collocano previa valutazione positiva dell'impatto acustico così come previsto dall'art. 8 del regolamento acustico comunale.
2. Al fine di prevenire episodi di disturbo della quiete pubblica, si stabilisce che le attività accessorie elencate all'articolo 19 comma 1 lettere d) ed e) possono essere svolte esclusivamente nell'arco di tempo compreso tra le ore 15 e le ore 01 disponendo l'obbligo in capo al titolare o al gestore dell'esercizio di provvedere ad un radicale abbattimento dei livelli di emissione sonora a partire dalle ore 22,30 nei giorni feriali ed alle ore 23, 30 nelle giornate festive e prefestive.

**Articolo 31**  
**Gli esercizi di trattenimento e svago**

1. Gli esercizi di trattenimento e svago di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) della L.R. n. 1/2007, possono restare aperti al pubblico per un minimo di 5 ore giornaliere e fino ad un massimo di 20 ore giornaliere.
2. Nell'ambito di detti limiti, ogni esercente l'attività può liberamente scegliere il proprio orario di apertura al pubblico fermo restando l'obbligo di chiusura per tutti gli esercizi nel periodo compreso tra le ore 4 e le ore 8.
3. E' facoltà dell'esercente effettuare una o più giornate di chiusura per riposo settimanale.

**Articolo 32**  
**La pubblicità dell'orario**

1. Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante cartelli visibili dall'esterno anche in caso di esercizio chiuso:
  - a) L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;
  - b) La mezza giornata di chiusura infrasettimanale qualora effettuata.
2. I titolari degli esercizi di somministrazione devono comunicare al Comune l'orario di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio e l'eventuale giorno di chiusura settimanale, qualora effettuato, utilizzando i moduli appositamente predisposti dal competente ufficio.
3. Le eventuali successive variazioni devono essere comunicate con le medesime modalità.

**Articolo 33**  
**I turni di apertura obbligatori**

- 1) Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 116 comma 1 della L.R. n. 1/2007, il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, può stabilire fasce orarie di apertura obbligatoria degli esercizi di somministrazione, anche prevedendo speciali discipline per le singole zone commerciali già individuate al precedente articolo 5.

|   |
|---|
| <p><b>CAPO VI</b><br/><b>LE ATTIVITA' ARTIGIANALE DI PRODUZIONE ALIMENTI</b><br/><b>CONSUMO SUL POSTO</b></p> |
|---|

**Articolo 34**  
**Le attività artigianali**

1. Alle imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla Legge Regionale 2 gennaio 2003, n. 3, che operano nel settore alimentare, è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione al fine del loro consumo immediato sul posto.
2. Sono comprese in tale elencazione:
  - i panifici;
  - i produttori di prodotti da forno, (pizza, focaccia, farinata);
  - i produttori di prodotti di gastronomia;
  - le friggitorie;

- i pasticceri;
- i gelatai;
- gli esercizi similari, quali ad esempio le bruschetterie, le piadinerie, le yougurterie.

**Articolo 35**  
**Il consumo immediato sul posto**

1. Il consumo immediato sul posto può essere effettuato a condizione che:
  - a. i locali in cui si svolge tale attività siano quelli di produzione ovvero altri locali o aree aperte comunicanti e/o adiacenti;
  - b. sia escluso il servizio assistito di somministrazione, intendendo in tal senso l'assistenza dell'esercente nella scelta del prodotto ed il servizio al tavolo;
  - c. siano fornite solo stoviglie e posate in plastica monouso e tovaglioli di carta.
2. Al fine dell'individuazione dello spazio del locale artigianale da riservare al consumo sul posto, si stabilisce che tale superficie non può, in nessun caso, eccedere la quota del 25% della superficie totale dell'esercizio dando nel contempo atto che tale spazio non potrà avere dimensioni inferiori a mq. 2.
3. Le aree o gli spazi aperti da destinare all'attività di consumo sul posto devono avere le seguenti caratteristiche:
  - non possono superare nella superficie totale, la superficie dell'esercizio commerciale al netto dei locali di servizio;
  - essere adiacenti o pertinenti all'esercizio commerciale;
4. Ai soli fini igienico sanitari, si stabilisce che l'attività di consumo sul posto potrà essere legittimamente intrapresa solo dopo aver presentato a questa Amministrazione apposito modulo per la notifica delle variazioni significative di impresa del settore alimentare già registrata.

**Articolo 36**  
**Attività di vendita**

1. Nel caso in cui il titolare dell'impresa artigiana del settore alimentare voglia estendere la propria tipologia di vendita anche a prodotti alimentari non di propria produzione, quali ad esempio acqua e bibite in genere, dovrà porsi in regola con le regole che disciplinano l'attività di commercio al dettaglio su aree private.
2. I requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti del settore alimentare, sono quelli previsti all'articolo 13, comma 1 lettera b) della Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1.

|  |
|--|
| <b>CAPO VII</b><br><b>LE PROCEDURE SANZIONATORIE</b> |
|--|

**Articolo 37**  
**Disposizioni generali**

1. In merito alla procedura sanzionatoria, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 142 e 144 della L.R. n. 1/2007.



**Articolo 38**  
**La decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, decade quando ricorrono le circostanze indicate all'articolo 145 comma 1 della Legge Regionale n. 1/2007.

**Articolo 39**  
**La revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande può essere revocata nel caso in cui il titolare dell'attività non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 55 comma 6 della L.R. n. 1/2007, ovvero non provveda ad adeguare il locale e gli eventuali spazi aperti, a tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano lo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alle norme edilizie ed urbanistiche, ai parametri qualitativi, alle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza alimentare, di inquinamento acustico, qualora occorrenti, di prevenzione incendi, e di sorvegliabilità.
2. Analoga procedura verrà avviata nel caso in cui il titolare dell'attività non provveda, nei medesimi termini, alla presentazione della richiesta di proroga indicata all'articolo 17 del presente regolamento.
3. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione sarà emesso previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990, e potrà essere disposto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione.
4. Il procedimento di revoca può essere sospeso o archiviato qualora l'interessato dimostri di avere avviato le relative procedure amministrative per la regolarizzazione della propria posizione.
5. Nel caso in cui le procedure amministrative avviate per uniformare l'attività alle prescrizioni impartite, non abbiano esito favorevole e cioè il titolare dell'autorizzazione non risulti in possesso dei requisiti necessari per la regolarizzazione, la revoca verrà immediatamente eseguita.

## ALLEGATO A) alla programmazione degli esercizi di somministrazione

### ZONA 1 - CENTRO STORICO - CAPOLUOGO E FRAZIONI

#### LE DIMENSIONI DELL'ESERCIZIO

La superficie di un esercizio commerciale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, non può essere in nessun caso inferiore ai

- mq. 15 nel caso di esercizi di somministrazione di bevande e cibi freddi (bar)
- mq. 40 in caso di somministrazione di alimenti (ristorante, pizzeria ed esercizi simili)

di cui non meno di 2/3 da riservare a superficie di somministrazione così come individuata all'articolo 50 c. 1, lett. b) della L.R. n. 1/2007

#### LE INSEGNE DI ESERCIZIO

Le insegne di esercizio devono essere progettate in funzione dell'ambiente architettonico in cui si inseriscono e della tradizione storica del luogo, con materiali colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti ed in conformità al vigente Piano Urbanistico Comunale.

Per quanto non espressamente detto si fa rinvio alle norme del codice della strada per gli aspetti di competenza

#### AREE APERTE

Le aree pubbliche destinate alla somministrazione alimenti e bevande, non possono in nessun caso avere dimensioni superiori al doppio della superficie di somministrazione del locale commerciale, calcolata al netto degli spazi di servizio.

#### TENDE SOLARI

Le tende solari poste a protezione degli esercizi commerciali, devono:

- aggettare su spazi pubblici solo pedonali,
- non occultare la segnaletica stradale
- non sporgere oltre metri 1,50 dalla linea basamentale degli edifici ed essere ad un'altezza non inferiore a mt. 2,10,
- essere contenute entro il vano della porta o delle vetrine
- essere in armonia, nei colori e nell'architettura, con l'ambiente e gli edifici circostanti

#### ORARI DI APERTURA

Gli esercizi di somministrazione che operano nella zona Centro Storico, devono effettuare un orario minimo di apertura al pubblico non inferiore ad ore CINQUE giornaliere.

E' fatta salva la facoltà di effettuare uno o più giorni di chiusura settimanale e di sospendere l'attività nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

## REQUISITI SANITARI

Al fine della determinazione dei requisiti sanitari necessari per lo svolgimento dell'attività occorre fare espresso rinvio all'attività esercitata nel locale commerciale.

Nei locali in cui si effettua sola somministrazione di bevande e di cibi freddi o precotti, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. almeno n. 1 servizio igienico di dimensioni non inferiori a mq. 2,00 dotato di:
  - locale antibagno con lavabo fornito di acqua calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura.
  - Adeguato rivestimento delle pareti del servizio igienico e dell'antibagno con piastrelle o altro idoneo materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di mt. 1,80 dal suolo
  - Pavimento lavabile, impermeabile e levigato.
  - Superficie finestrata di almeno mq. 0,50, ovvero, in alternativa idoneo impianto di aspirazione meccanica
- b. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- c. Zona spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- d. Almeno una vetrina di esposizione degli alimenti apribile solo dalla parte dell'addetto

Nei locali in cui si effettua attività di ristorazione, occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. Almeno n. 1 servizio igienico per il pubblico dotato delle medesime caratteristiche già specificate per gli esercizi che effettuano sola somministrazione
- b. Almeno n. 1 servizio igienico riservato al personale corrispondente ai requisiti previsti per il servizio igienico riservato al pubblico che non abbia accesso diretto dal locale cucina,
- c. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi,
- d. Un locale o un vano spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,
- e. Un locale preparazione dotato dei seguenti reparti:
  - Manipolazione e preparazione alimenti
  - cottura
  - lavaggio

nel caso in cui il locale di somministrazione in cui si svolge attività di ristorazione risulti collocato, in tutto o in parte, in un edificio di civile abitazione, oltre al rispetto di tutti i predetti requisiti, dovrà anche dimostrare il possesso di:

- f. Sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori posto in corrispondenza del punto cottura da canalizzare in canne fumarie aventi sbocco sopra il colmo del tetto dell'edificio in cui si colloca il locale cucina e di altezza adeguata a salvaguardia delle abitazioni circostanti, situate ad una distanza di 7 metri dal punto di emissione,
- g. Porta di separazione tra il locale cucina e la sala di somministrazione munita di sistema automatico di chiusura

## INQUINAMENTO ACUSTICO

I locali di somministrazione collocati al piano terreno e/o al piano primo di un edificio di civile abitazione, ove saranno installati impianti o macchinari rumorosi dovranno documentare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico mediante valutazione previsionale d'Impatto acustico di cui all'art. 8 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose (regolamento acustico).